

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DELLE UNITA' DI GESTIONE PER LA CACCIA ALLA LEPRE NELLA PROVINCIA DI SAVONA

(Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 05/07/2012)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi e finalità

L'UdG per la caccia alla lepre nasce dall'esigenza di voler gestire e conservare tale specie mediante criteri oggettivi riguardanti la consistenza, l'ambiente e la pressione venatoria sostenibile. La gestione faunistica-venatoria deve essere quindi basata su:

- 1) la conoscenza quantitativa delle popolazioni animali mediante tecniche di stima (segni di presenza, censimenti con segugi, ecc).
- 2) la conoscenza qualitativa delle popolazioni (sesso, età e condizione generale degli individui rilevabili dalle schede biometriche dei capi prelevati o mediante l'analisi del cristallino, .. ecc)
- 3) l'applicazione di mezzi e tempi di caccia e di addestramento cani adeguati.
- 4) la distribuzione programmata della pressione venatoria sul territorio
- 5) la realizzazione di piani di abbattimento migliorativi della quantità e della qualità nonché la puntuale verifica degli stessi.

Art. 2

Unità di Gestione

All'interno dell'Unità di Gestione della lepre opera una commissione costituita da:

- un rappresentante dell'ATC, Presidente o delegato.
- uno o più tecnici laureati e specializzati nella gestione della lepre. (esperto in biologia della selvaggina o tecnico faunistico)
- due rappresentanti eletti dai cacciatori da lepre iscritti all'UdG.
- Un rappresentante dell'amministrazione Provinciale

TITOLO II

Disposizioni speciali

Art. 3

Unità di Gestione

La superficie occupata dall'Unità di Gestione sarà compresa tra i 1000 e i 5000 ettari.

Il cacciatore che si iscrive all'UdG non potrà, salvo diverse disposizioni dell'ATC, esercitare la caccia alla lepre nel restante territorio dell'ATC e non potrà essere iscritto a nessun'altra UdG della Lepre in provincia di Savona.

Se gli ATC lo riterranno opportuno potranno suddividere in sub-zone l'UdG, assegnandole alle singole squadre di cacciatori in base alla graduatoria.

Art. 4

Censimenti

Date le peculiarità del territorio savonese, i censimenti -che dovranno essere coordinati da tecnici faunistici- potranno essere eseguiti con tecniche diverse scientificamente riconosciute.

Art 5

Controllo dei carnieri

Le squadre di cacciatori autorizzati all'abbattimento della lepre all'interno dell'UdG dovranno obbligatoriamente apporre alla lepre abbattuta, contestualmente al recupero, un bracciale numerato assegnato dall'ATC, inserendolo tra l'osso e il tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale dovrà essere inamovibile e recare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. Il cacciatore dovrà, inoltre, compilare la scheda di abbattimento (il cui modello è allegato al presente regolamento) e dovrà altresì consegnare quando richiesto degli ATC, il cristallino dell'occhio al punto di raccolta indicato dall'ATC. Effettuati tali incombeni e terminati i controlli biometrici la lepre sarà a disposizione del cacciatore.

I bracciali non utilizzati dovranno essere restituiti all'ATC entro il termine della caccia alla lepre. L'inosservanza di una o più delle prescrizioni sopraccitate comporterà le sanzioni previste ivi compresi provvedimenti di esclusione dall'UdG.

Le modalità relative ai controlli biometrici, ai tempi di consegna del cristallino saranno stabilite con atto dirigenziale dal competente Servizio Risorse faunistiche della Provincia di Savona.

Art. 6

Piano di prelievo

Sulla base delle conoscenze della popolazione ottenute dai censimenti, viene redatta da parte di tecnico faunistico dell'ATC una proposta di piano di prelievo, di cui all'art. 2, indicante il numero di capi da abbattere.

Il Comitato di gestione di ogni ATC, preso atto della relazione tecnica, e sentita la Commissione UdG lepre, proporrà il piano di prelievo per la stagione venatoria in corso all'Amministrazione Provinciale che, fatte le opportune valutazioni, provvederà alla sua approvazione definitiva.

Art. 7

Ammissione all'UdG

Il cacciatore per essere ammesso all'UdG deve aver effettuato un numero minimo di giornate di lavoro comunicate dalla Provincia di Savona e stabilite da ciascun ATC e impiegate in osservazioni, censimenti e migliorie ambientali.

Le giornate di cui sopra concorrono alla determinazione del punteggio per l'assegnazione dei capi da abbattere e sono obbligatorie per l'ammissione.

Art 8.

Assegnazione capi da abbattere

Qualora il numero di capi da abbattere previsto dal piano di prelievo sia inferiore al numero di squadre abilitate, cioè adempienti agli obblighi visti all'art. 7, l'assegnazione dei capi sarà eseguita secondo una graduatoria redatta sulla base dei seguenti parametri:

I capi saranno assegnati alle squadre che presentano in graduatoria il punteggio più alto.

Per ogni squadra verranno sommati i punti di ogni componente e suddivisi per il numero dei componenti stessi. L'ATC invierà in seguito alla Provincia l'elenco delle squadre autorizzate su apposito modulo allegato al presente regolamento

A – Residenza

- a) residenza nei comuni ove ricade l'UdG punti 5
- b) residenza in Provincia di Savona: punti 15
- e) residenza in altre Province punti 0

B - Giornate di lavoro

- a) per miglioramenti ambientali (a giornata) punti 5
- b) censimenti, catture (ogni giornata) punti 3
- c) altre attività di gestione (tabellazioni, foraggiamenti, a giornata) punti 2

Art 9**Periodo di Caccia**

Gli abbattimenti potranno aver luogo a far data dall'apertura della stagione venatoria, le singole squadre interromperanno l'attività venatoria al raggiungimento dei contingenti assegnati.

L'ATC, ha facoltà di chiudere anticipatamente la caccia alla lepre nella UdG, in base ai dati analitici acquisiti o altre eventuali circostanze non prevedibili.

Nei casi sopra indicati gli ATC potranno autorizzare i cacciatori iscritti all'UdG all'addestramento cani, senza uso di fucile, sino alla fine della stagione venatoria come da calendario, anche quando il piano di prelievo fosse stato raggiunto.

Art 10**Addestramento cani**

Annualmente, tutte le squadre che hanno adempiuto agli obblighi previsti all'art. 7, possono praticare l'addestramento cani sulla lepre nel periodo consentito dal Calendario Venatorio, fatto salvo a particolari restrizioni promosse in merito dai singoli ATC. L'allenamento dei cani all'interno dell'UdG può essere praticato solo dalle squadre iscritte all'UdG.

L'attività venatoria è consentita unicamente alle squadre di caccia alla lepre in funzione della posizione in graduatoria e che saranno, quindi, dotate di appositi bracciali numerati forniti dall'ATC.

Gli ATC, se lo riterranno opportuno potranno concedere alle squadre rimaste escluse dai piani di abbattimento ma adempienti agli obblighi annuali previsti di protrarre l'addestramento cani all'interno dell'UdG durante il periodo di caccia.

Art 11**Tecniche di caccia**

Gli abbattimenti potranno essere effettuati unicamente da squadre formate da un minimo di 2 a un massimo di 4 cacciatori, con un massimo di 6 ausiliari.

Art 12**Divieti**

Ai cacciatori iscritti all'UdG è vietato l'abbattimento di lepri al di fuori dei confini dell'UdG, salvo diversa disposizione degli ATC.

All'interno delle UdG è vietato l'abbattimento di lepri se non ai cacciatori iscritti all'UdG e nei limiti dell'abbattimento consentito.

Art 13**Sanzioni**

Per le violazioni del presente regolamento e delle disposizioni di legge nazionali e regionali inerenti i luoghi, i tempi, i mezzi e le specie vietate alla caccia, oltre alle sanzioni pecuniarie disposte dalla Legge si dispone sanzione accessoria della sospensione immediata dell'iscrizione all'UdG per la stagione in corso.

I cacciatori non autorizzati che abbattano, all'interno dell'UdG, esemplari di lepre, saranno sanzionati in base alla normativa in vigore e sarà disposta, altresì, e valutate le circostanze del fatto, la sospensione immediata del tesserino regionale per anni uno.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla lepre all'interno dell'UdG, se non autorizzati dagli ATC, che abbattano esemplari di lepre, all'esterno dell'UdG saranno sanzionati in base alla normativa in vigore e sarà disposta, altresì, e valutate le circostanze del fatto, la sospensione immediata del tesserino regionale per anni uno.

Nel caso in cui l'abbattimento della lepre fosse effettuato da un componente di una squadra di caccia al cinghiale, si disporrà la sospensione dall'attività venatoria del singolo cacciatore per almeno tre giornate.

Per tutte le violazioni di cui sopra e per cui la legge commina una sanzione pecuniaria non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art 14

Vigilanza

Vigilano sull'osservanza della presente legge i soggetti a cui è affidata dalle norme di settore la vigilanza faunistica e venatoria, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30, le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 48 della legge regionale 1[^] luglio 1994 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Modalità integrative ATC

Gli ATC, se ritenuto opportuno e per quanto non previsto, potranno disporre modalità integrative al presente regolamento. In particolare potranno essere previsti punteggi negativi ai componenti delle squadre di caccia alla lepre che abbiano commesso infrazioni al presente regolamento come cacciare in eventuale sub - zona diversa da quella assegnata o la mancata consegna del cristallino, quando previsto, e della scheda di abbattimento.

SCHEDA RILEVAMENTO ABBATTIMENTO LEPRE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. SV ____

DATA ____/____/____ COMUNE _____ LOCALITA' _____

SESSO M () - F () ETA' PRESUNTA: GIOVANE () PESO KG. _____
ADULTO ()

ETICHETTA _____

PRESENZA DI CONTRASSEGNI SI () NO ()

DESCRIZIONE E NUMERO CONTRASSEGNO _____

SEGNI O LESIONI PARTICOLARI (orecchio forato o tagliato) _____
